

Università degli Studi di Messina

Regolamento per l'attività di indirizzo e controllo sulle società in house providing

(Emanato con Decreto Rettorale n. 1049 del 22 Maggio 2017)

Articolo 1 – Finalità ed oggetto

- 1. Il presente Regolamento è redatto in attuazione del D.Lgs. n. 175/2016, nonché in armonia con i principi dettati dall'ordinamento nazionale e comunitario, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e, per quanto applicabili, con le disposizioni di cui all'art. 2497 e seguenti del Codice Civile.
- 2. Il presente Regolamento:
- a) disciplina le attività di vigilanza e di controllo analogo (come definito dagli artt. 2 e 16 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016), esercitate dall'Università sulle società *in house*, di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e il flusso delle informazioni tra l'Università e gli organi amministrativi di dette società;
- b) individua i comportamenti degli organi delle società partecipate *in house* nei confronti dell'Università e le diverse competenze degli organi dell'Ateneo.
- 3. Nel caso di "controllo analogo congiunto", come definito dall'art. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, l'Università promuove fra gli enti interessati la definizione di modelli di *governance* tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante gli strumenti previsti dall'art. 16 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

Articolo 2 – Il Controllo analogo e le sue finalità

- 1. Si definisce controllo analogo la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante.
- 2. Il controllo analogo è un controllo amministrativo di tipo gerarchico e costituisce una decisiva attività di controllo sulla società partecipate che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della società controllata.
- 3. L'Università esercita il controllo analogo sia sugli organi che sulla gestione della società.

Articolo 3 – Istituzione e compiti del servizio "Controllo Analogo"

1. L'Università, per le finalità di cui al presente Regolamento, istituisce un apposito Servizio di Controllo, da attribuirsi ad uno o più soggetti, designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.

2. Al Servizio compete:

- a) il controllo preventivo autorizzativo dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione di spettanza dell'Organo amministrativo della società, tra cui la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, nonché degli altri atti che il medesimo Organo amministrativo intenderà sottoporre al Servizio;
- b) la verifica dell'esatta esecuzione da parte della società degli atti di indirizzo fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e la segnalazione delle eventuali violazioni che comportino l'adozione di provvedimenti correttivi;
- c) il controllo preventivo autorizzativo di tutti gli atti e le convenzioni che la Società intenda stipulare con gli Enti soci e, se consentito, con eventuali soggetti terzi, con potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.

Articolo 4 - Obblighi della società in house.

- 1. Ai fini del controllo analogo, la società ha sempre l'obbligo di far pervenire all'Università i seguenti atti e documenti di gestione strategica almeno quindici giorni antecedenti rispetto al termine fissato per il loro esame da parte degli organi societari:
- a) bilancio di esercizio;
- b) bilancio di previsione e relazione sulla gestione;
- c) organigramma aggiornato e piano annuale delle assunzioni;
- d) programmi, atti e documenti attuativi della disposizione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 175/2016;
- e) programmi operativi;
- f) piani finanziari ed industriali;
- g) modifiche statutarie, approvazione o modifica di regolamenti societari, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale;
- h) gli altri atti di cui all'articolo 3;
- i) atti relativi ad acquisti di beni e servizi che comportano impegni di somme superiori ad euro cinquantamila/00, al netto di I.V.A;
- j) atti relativi ad affidamenti di lavori.
- 2. Il Servizio di controllo completa l'esame degli atti e ne trasmette l'esito fino a tre giorni antecedenti al termine fissato per l'esame da parte degli organi della società partecipata. L'esito

del controllo potrà contenere rilievi, atti di indirizzo vincolanti e/o richieste di chiarimenti. In assenza di riscontri e/o di rilievi, il controllo si intenderà reso con esito favorevole e l'eventuale autorizzazione concessa.

- 3. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera b), anche sotto il profilo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare all'Università, con cadenza trimestrale, una relazione economico-finanziaria, un report sui flussi di cassa ed una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.
- 4. Fermi restando gli adempimenti di cui ai commi precedenti, qualora nel corso del trimestre si verifichino eventi straordinari non previsti che possono ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la stessa è tenuta ad informarne immediatamente l'Università mediante apposita e dettagliata relazione.
- 5. L'Organo amministrativo della società può sempre compiere, senza necessità di preventiva autorizzazione, i seguenti atti di ordinaria amministrazione, fatte salve le regole di evidenza pubblica cui sono sottoposte le società *in house providing*:
- a) pagamento degli stipendi del personale e degli emolumenti dei componenti gli organi di amministrazione e controllo;
- b) pagamento dei debiti regolarmente assunti verso i terzi;
- c) pagamento utenze, forniture, contributi e imposte;
- d) incasso di somme da parte degli Enti soci;
- e) acquisto beni e servizi per somme non superiori ad euro cinquantamila/00, al netto di I.V.A.
- 6. Nel caso di richiesta di chiarimenti con invito al riesame, l'efficacia degli atti di gestione è sospesa fino alla decisione definitiva. In caso di necessità ed urgenza, possono essere compiuti gli atti di gestione necessari alla non interruzione dei servizi istituzionali.
- 7. Sono considerati "atti di gestione strategica", quelli indicati all'articolo 2381, terzo comma, C.C..

Articolo 5 – Poteri di indirizzo e controllo

- 1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, in sede di approvazione del proprio Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale, stabilisce gli obiettivi che le società partecipate devono conseguire, sia in termini di performance economico-finanziarie, sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio nonché sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi societari si devono attenere ed ai quali la gestione della società si deve conformare.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, in sede di approvazione del bilancio consolidato, può dare atto del conseguimento degli obiettivi da parte della società e del rispetto dei vincoli e degli indirizzi fissati per l'esercizio precedente.

- 4. Qualora i vincoli e gli indirizzi non siano stati osservati, o qualora i risultati conseguiti siano inferiori al 50% degli obiettivi programmati nonché in caso di gravi e/o reiterate violazioni degli indirizzi ricevuti o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento, gli amministratori della società possono essere rimossi dall'incarico con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione esprime altresì parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 6 - Controllo concomitante

- 1. Il Servizio di Controllo analogo, sulla base della documentazione trasmessa dalla società, assicura un monitoraggio periodico sull'andamento della stessa, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Università.
- 2. Il Servizio di Controllo analogo può altresì svolgere, in qualsiasi momento, ulteriori controlli ispettivi ritenuti necessari.

Articolo 7 - Regolamenti

- 1. La società adotta specifici regolamenti in materia di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di assunzioni del personale, di tutela della proprietà industriale o intellettuale nonché regolamenti volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, etc.
- 2. La società adotta altresì propri codici di condotta o aderisce a quelli collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.
- 3. I regolamenti sono pubblicati, a cura della società, nel proprio sito web.
- 4. La società provvede ad inviare all'Università copia dei Regolamenti approvati.

Articolo 8 – Obblighi degli amministratori

- 1. Gli organi amministrativi della società *in house*, al fine di garantire che l'attività della stessa sia effettuata in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa dell'Università, sono obbligati a conformarsi agli indirizzi gestionali impartiti dagli organi di governo d'Ateneo.
- 2. I predetti organi inoltre ottemperano tempestivamente alle disposizioni e ai rilievi formulati dagli organi d'Ateneo preposti al controllo, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dall'Università, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.

Articolo 9 – Normativa applicabile

- 1. La società è tenuta all'acquisto di beni e servizi o alla realizzazione di lavori secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e s.m.i. e deve rispettare in materia di reclutamento del personale i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonchè quelli contenuti nell'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
- 2. Ai rapporti di lavoro dei dipendenti della società si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.
- 3. La società è assoggettata al diritto di accesso, normato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i.
- 4. Al fine di garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, alla società si applica la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. n.190/1012.

Articolo 10 – Norme finali

- 1. Entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del presente Regolamento alla società, questa deve recepirne i contenuti mediante apposita deliberazione assembleare.
- 2. Sono da intendersi comunque abrogate tutte le disposizioni regolamentari dell'Università non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.
- 3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni normative in materia.